



PROVINCIA DI CREMONA

---

COLLEGIO DEI REVISORI

Cremona, 7 giugno 2014

Al Signor PRESIDENTE

SEDE

**OGGETTO:** Parere sulla preintesa tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali in ordine ai criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'art. 15 del C.c.n.l. 01/04/1999 per le finalità e secondo la disciplina previste dall'art. 17 del medesimo contratto.

IL COLLEGIO

**premesse**

- che l'art. 5, comma 3 del C.c.n.l. 01/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/01/2004 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che l'art. 40, comma 3-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.";
- che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione



tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;

- che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 prevede inoltre che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- che l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti”;
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta alla firma definitiva dell'accordo stesso;

**visto**

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 14/05/2014 una preintesa sui criteri di ripartizione e destinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2014 previsto dall'art. 31 del C.c.n.l. del 22/01/2004 personale non dirigente comparto regioni ed autonomie locali;
- la determinazione n. 25 del 17/01/2014 del Dirigente del settore Risorse umane, salute e sicurezza Avv. Rinalda Bellotti che ha rideterminato in via definitiva il fondo ex artt. 31 e 32 CCNL 22.01.2004 per l'anno 2013;
- la determinazione n. 211 del 19/03/2014 predisposta dallo stesso Dirigente di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014;
- la relazione illustrativa “CCDI comparto anno 2014” predisposta dallo stesso Dirigente;
- la relazione tecnico-finanziaria “CCDI comparto anno 2014” predisposta dallo stesso Dirigente;
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Dirigente Settore risorse economiche e finanziarie Rag. Gian Franco Antonioli;



### **verificato**

- la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014 nella determinazione n. 211 del 19/03/2014 del Dirigente del settore Risorse umane, salute e sicurezza Avv. Rinalda Bellotti;
- gli schemi ed il contenuto delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria "CCDI comparto anno 2014" del Dirigente del settore Risorse umane, salute e sicurezza Avv. Rinalda Bellotti;

il Collegio, dopo avere preso visione della documentazione in oggetto e di quella integrativa ricevuta con gli opportuni chiarimenti richiesti, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/01:

### **certifica**

- 1) che la "Relazione illustrativa" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo; validando in particolare che le seguenti parti sono ritenute "non pertinenti allo specifico accordo illustrato":
  - a. Modulo II e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche
  - b. Modulo II g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto
- 2) che la "Relazione tecnico-finanziaria" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo; validando in particolare che le seguenti parti sono ritenute "non pertinenti allo specifico accordo illustrato":
  - a. Modulo I SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
  - b. Modulo II SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate fuori dal fondo
- 3) che l'esito del controllo sia sulla "Relazione illustrativa" sia sulla "Relazione tecnico-finanziaria" non ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria e normativi e quindi che l'ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti;

### **attesta**

la compatibilità legislativa e contrattuale degli articoli:



- 1. presa d'atto della riduzione del finanziamento della progressione economica e dell'indennità di comparto
- 2. presa d'atto della riduzione delle indennità contrattualmente previste e connesse all'organizzazione dei servizi (art. 17 comma 2 lett. d) CCNL 1.4.1999);
- 3. presa d'atto della riduzione dell'indennità di disagio (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1.4.1999);
- 4. presa d'atto del riversamento dei risparmi sulla voce di produttività individuale;
- 5. produttività collegata all'art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999;
- 6. presa d'atto dell'incremento del fondo per le risorse destinate alle alte professionalità e alle posizioni organizzative;
- 7. produttività del personale in distacco sindacale;

dell'ipotesi di contratto denominata "PREINTESA SUL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – PARTE ECONOMICA – PER L'ANNO 2014" sottoscritta il 14 maggio 2014.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Roberto Mario Valentino Rava

Rag. Maurizio Antoniazzi

Dott. Fabrizio Zaniboni